



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

28 luglio 2026 – prima e unica convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("ICOP" o "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2026, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

[omissis]

In sede straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, avente ad oggetto la totalità delle azioni di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



PARTE STRAORDINARIA

- 1. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA FACOLTÀ, DA ESERCITARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN UNA O PIÙ VOLTE, IN VIA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA, PRIMO PERIODO, DEL CODICE CIVILE, DA LIBERARE MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA IN QUANTO A SERVIZIO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT AVENTE AD OGGETTO LA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno di **parte straordinaria**, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione di ICOP, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società entro il 31 dicembre 2026, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile ("**Delega**").

L'aumento di capitale è funzionale a soddisfare l'offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta**") e pertanto, in base alla offerta presentata, avrà ad oggetto massime n. 8.721.903 azioni ordinarie di ICOP, prive dell'indicazione del valore nominale espresso ("**Ammontare Massimo Azionario**"), aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione.

L'Offerta è stata annunciata da ICOP in data 28 giugno 2026 con la Comunicazione 102, disponibile sul sito *internet* della Società.

1. Descrizione dell'Offerta e motivazioni della proposta di conferimento della Delega

Il Consiglio di Amministrazione di ICOP, in data 28 giugno 2026, ha deliberato di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria ("**OPS**" o "**Offerta**"), ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("**Trevi**" o "**Emittente**"), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Più in particolare, l'Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 65.578.216 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle azioni ordinarie dell'Emittente ("**Azioni Trevi**") in circolazione alla data odierna. Si ricorda che Trevi ha comunicato in data 30 giugno 2026 che l'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 maggio 2026, in esercizio della delega conferita in data 13 maggio 2026 dall'assemblea straordinaria degli azionisti ai sensi dell'art. 2443 c.c. ("**Aumento di Capitale Trevi**"), è stato integralmente sottoscritto per n. 49.964.352 azioni Trevi, per un controvalore complessivo di Euro 99.928.704,00. Pertanto, alla data della presente relazione il capitale sociale di Trevi risulta pari a Euro 125.551.732,20, rappresentato da n. 65.578.216 azioni.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellicio, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





Come più diffusamente illustrato nella Comunicazione 102, alla quale si fa integrale rinvio, l'Offerta è finalizzata a conseguire l'integrazione strategica tra ICOP e l'Emittente e, per il tramite di essa, la creazione di un operatore di rilievo internazionale nel settore delle fondazioni speciali e dell'ingegneria del sottosuolo. La Società, inoltre, intende conseguire la revoca delle Azioni Trevi dalla quotazione su Euronext Milan ("**Delisting**").

ICOP ritiene che l'Offerta rappresenti la migliore evoluzione di un percorso industriale già avviato, idoneo a generare una significativa creazione di valore per i rispettivi azionisti e per tutti gli *stakeholder*. Più in particolare, sotto il profilo industriale, l'Offerta si fonda sui seguenti pilastri strategici:

- creazione di un *leader* internazionale nelle fondazioni speciali, con un *backlog* combinato superiore a Euro 2,2 miliardi e ricavi pro-forma superiori a Euro 1 miliardo al 2025, in grado di competere sistematicamente per i grandi programmi infrastrutturali internazionali;
- creazione di un campione nazionale con *leadership* internazionale, che rafforzerà il ruolo dell'Italia in un settore strategico per la competitività del Paese, tutelando e valorizzando professionalità tecniche, progettuali e manageriali altamente specializzate;
- valorizzazione del capitale umano, mediante un modello di integrazione che preservi la continuità operativa, l'identità professionale e il patrimonio di competenze delle due organizzazioni;
- complementarità geografica e accesso immediato a nuovi mercati, in ragione della limitata sovrapposizione tra i rispettivi presidi internazionali: ICOP è posizionata in mercati maturi, come Francia, Italia, Germania, Paesi scandinavi, con un percorso di espansione in corso negli Stati Uniti, mentre Trevi dispone di un *footprint* consolidato in Asia-Pacifico e Nord America;
- significative sinergie e creazione di valore, derivanti dalla valorizzazione delle competenze distintive di ciascuna società, dalla condivisione del parco macchine, dal maggiore potere negoziale e dall'ottimizzazione delle funzioni *corporate*;
- capacità di innovazione e investimento in ricerca e sviluppo, grazie alla maggiore scala del nuovo gruppo integrato e alla combinazione tra la cultura dell'innovazione di ICOP e le competenze tecnico-esecutive di Trevi;
- rafforzamento del profilo finanziario combinato, con maggiore scala, diversificazione geografica e stabilità dei flussi di cassa, che potrà consentire altresì una eventuale revisione dell'attuale struttura del debito del gruppo Trevi a condizioni più favorevoli; e
- razionale del *timing* dell'operazione: il contesto attuale, successivo al completamento del percorso di ristrutturazione di Trevi e dell'Aumento di Capitale Trevi, rappresenta una finestra di opportunità favorevole, considerato che il valore pieno dell'integrazione non potrebbe essere catturato dalle due società operando in modo indipendente.

Il piano *post*-integrazione, come illustrato nella Comunicazione 102, si articolerà lungo diverse direttrici strategiche: sviluppo commerciale, rifocalizzazione geografica, efficientamento operativo, razionalizzazione delle strutture *corporate* e ottimizzazione finanziaria.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





L'Offerta presentata prevede che per ciascuna Azione Trevi portata in adesione all'Offerta ICOP riconoscerà un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti (fatto salvo per quanto di seguito indicato), pari a n. 0,133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione ("**Rapporto di Scambio**"). Pertanto, per ogni n. 1.000 Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta saranno corrisposte n. 133 azioni ordinarie ICOP di nuova emissione.

Qualora, prima della data di pagamento, l'Emittente e/o ICOP dovessero pagare un dividendo (ivi incluso un acconto sui dividendi) e/o effettuare una distribuzione di riserve ai propri azionisti, o comunque fosse staccata dalle Azioni Trevi e/o dalle azioni ICOP, a seconda del caso, la cedola relativa a dividendi deliberati ma non ancora pagati rispettivamente dall'Emittente e/o da ICOP, il Rapporto di Scambio sarà aggiustato per tenere conto del dividendo distribuito (ovvero del relativo acconto) ovvero della riserva distribuita. L'eventuale aggiustamento del Rapporto di Scambio per effetto di quanto precede sarà reso noto con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile.

L'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta a cui si riferisce la proposta di Delega è, pertanto, finalizzato all'emissione delle azioni ordinarie di ICOP da offrire per soddisfare il Rapporto di Scambio delle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta medesima e anche ai fini dell'adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e all'esercizio del diritto di acquisto sulle rimanenti Azioni Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili.

Infatti, l'adesione all'Offerta da parte degli azionisti di Trevi implica, da un punto di vista tecnico-giuridico, il conferimento in natura di azioni ordinarie di Trevi in favore di ICOP a liberazione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, che costituisce, quindi, presupposto imprescindibile dell'Offerta.

La proposta di conferimento della Delega al Consiglio di Amministrazione di ICOP oggetto della presente Relazione è, quindi, funzionale e strumentale all'Offerta annunciata da ICOP con la Comunicazione 102. Come descritto nella Comunicazione 102, l'Offerta potrà prendere avvio solo subordinatamente e successivamente (i) all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Offerente, della proposta di Delega per l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, nonché (ii) alla deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, in esercizio della Delega. Si ricorda, inoltre, che l'Offerta è comunque subordinata all'avveramento (o alla rinuncia) delle "Condizioni di efficacia dell'Offerta" indicate al paragrafo 3.5 della Comunicazione 102.

La proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione di ICOP la Delega trova giustificazione nel fatto che tale strumento risulta maggiormente adatto a garantire flessibilità, rispetto alla delibera di aumento di capitale direttamente assunta dall'assemblea dei soci, necessaria nella determinazione dei termini e delle condizioni dell'operazione di un aumento di capitale al servizio del conferimento di azioni derivante da un'offerta pubblica di scambio e, quindi, per l'effetto, a rispondere e adattarsi alle caratteristiche dell'Offerta.

Come, peraltro, confermato in precedenti operazioni con strutture paragonabili all'Offerta, lo strumento della Delega permette, inoltre, di coordinare in modo più efficiente gli adempimenti previsti dalla normativa codicistica in materia di esecuzione dell'aumento di capitale da liberarsi in natura, con la disciplina prevista dal TUF e dai regolamenti attuativi Consob per la promozione, lo svolgimento e il perfezionamento di un'offerta pubblica di scambio volontaria; ciò con particolare riferimento al possibile adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e all'esercizio del diritto di acquisto sulle rimanenti Azioni Trevi oggetto dell'Offerta ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellicio, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





La Delega proposta implica *ex lege* l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile (in caso di aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura), in quanto le azioni di ICOP di nuova emissione saranno sottoscritte e liberate mediante conferimento a favore di ICOP delle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta medesima (anche ai fini dell'adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e all'esercizio del diritto di acquisto sulle rimanenti Azioni Trevi ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili) e saranno, pertanto, riservate agli azionisti di Trevi aderenti all'Offerta (o, eventualmente, in esecuzione dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 del TUF).

Restando ferme tutte le facoltà e prerogative del Consiglio di Amministrazione di ICOP in merito all'Offerta, si dà atto che il numero di nuove azioni ICOP che verranno emesse in sede di esercizio della Delega dipenderà dal livello di adesioni effettivamente raccolte in sede di Offerta (e/o eventualmente, in sede di esecuzione dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 del TUF), fermo il rispetto dell'ammontare massimo di cui sopra, anche in ragione di eventuali suddette variazioni che dovessero essere apportate all'Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Si segnala, infine, che il Collegio Sindacale della Società sarà chiamato a esprimere il proprio parere in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni ICOP di nuova emissione da offrire a soddisfazione del Rapporto di Scambio nell'ambito dell'Offerta, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile. Tale parere sarà reso dal Collegio Sindacale in occasione dell'esercizio della Delega per l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, sarà pubblicato un prospetto di offerta e quotazione ("*EU follow-on prospectus*"), in conformità all'art. 14-*bis* del Regolamento (UE) 2017/1129, soggetto all'approvazione della CONSOB.

2. Criteri per la determinazione del rapporto di scambio tra azioni ICOP e azioni Trevi e per la conseguente determinazione del numero massimo di azioni ICOP di nuova emissione

Come illustrato, la Comunicazione 102 prevede che ICOP offrirà agli azionisti di Trevi aderenti all'OPS n. 0,133 azioni ordinarie dell'Offerente di nuova emissione per ogni Azione Trevi portata in adesione (e pertanto n. 133 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni n. 1.000 Azioni Trevi), fatto salvo quanto più nel dettaglio riportato nella Comunicazione 102 in merito ad eventuali aggiustamenti, alla quale si rinvia.

Le azioni ICOP di nuova emissione e da attribuire agli azionisti di Trevi aderenti all'OPS (o, eventualmente, agli azionisti di Trevi che abbiano portato in adesione le rimanenti Azioni oggetto dell'Offerta in esecuzione dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 del TUF) avranno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie ICOP attualmente in circolazione e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan subordinatamente al perfezionamento del processo di ammissione delle azioni ordinarie della Società a tale mercato regolamentato.

Il Rapporto di Scambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di ICOP in data 28 giugno 2026, sulla base di proprie analisi e considerazioni, svolte con la consulenza ed il supporto di UniCredit S.p.A..

Qualora il risultato dell'applicazione del rapporto di scambio sopra indicato non fosse un numero intero di azioni ICOP di nuova emissione (ossia, laddove un azionista di Trevi non portasse in adesione all'Offerta almeno n. 1.000 azioni di Trevi o suoi multipli), è previsto che l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta provveda all'aggregazione delle parti frazionarie di azioni di ICOP di pertinenza degli aderenti e alla successiva cessione sul Mercato, del

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





numero intero di azioni ICOP derivante da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali cessioni saranno accreditati ai relativi aderenti in proporzione alle rispettive parti frazionarie; il tutto nei termini che saranno descritti in dettaglio nel documento di offerta destinato alla pubblicazione.

2.1 Criteri valutativi selezionati dagli Amministratori per la determinazione del rapporto di scambio

Ai fini dell'Offerta, in considerazione della natura del corrispettivo, rappresentato da azioni ordinarie di ICOP di nuova emissione, offerte in scambio a fronte di azioni ordinarie dell'Emittente portate in adesione all'Offerta, le analisi valutative per la determinazione del Rapporto di Scambio sono state effettuate in ottica prettamente comparativa, privilegiando il principio di confrontabilità delle metodologie di valutazione applicate, sulla base dei dati e delle informazioni pubblicamente disponibili. Le considerazioni e le stime effettuate vanno, dunque, intese in termini relativi e con riferimento limitato all'Offerta.

Le metodologie di valutazione e i conseguenti valori economici delle azioni di ICOP e di Trevi sono stati individuati allo scopo di determinare: (i) il Rapporto di Scambio dell'Offerta, e (ii) il numero di azioni di ICOP da emettere al servizio dell'Offerta. In nessun caso tali valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni del prezzo di mercato o di valore, attuale o prospettico, in un contesto diverso da quello in esame.

Le valutazioni condotte dall'Offerente sono riferite alle condizioni economiche e di mercato al 26 giugno 2026, corrispondente al giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell'Offerta ("**Data di Riferimento**") e alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Offerente e dell'Emittente come riportate nei risultati dell'esercizio 2025, nella relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026 di Trevi, nelle precedenti relazioni finanziarie rese disponibili da Trevi presso il proprio sito nella sezione "Investor Relations" e nei relativi comunicati stampa e presentazioni dei risultati alla comunità finanziaria. In aggiunta, sono state tenute in considerazione le comunicazioni al mercato riguardanti gli altri eventi societari recenti pubblicate da Trevi (ivi incluso il recente aumento di capitale).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio, ha ritenuto di utilizzare i seguenti metodi valutativi:

- il metodo dei multipli di mercato nella variante del prezzo di borsa di società comparabili quotate sui relativi risultati economici prospettici; e
- la metodologia dei prezzi *target* evidenziati dagli analisti di ricerca.

Come riferimento secondario, si sono anche osservati i concambi impliciti ai prezzi di mercato correnti e le medie ponderate per i volumi scambiati.

La scelta delle metodologie ed i risultati delle analisi valutative svolte da ICOP alla Data di Riferimento ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio dell'Offerta devono essere letti alla luce delle seguenti principali limitazioni e difficoltà:

- i. l'Offerente ha utilizzato ai fini delle sue analisi esclusivamente dati e informazioni di natura pubblica;
- ii. l'Offerente non ha effettuato su Trevi alcuna attività di *due diligence* finanziaria, legale, commerciale, fiscale, industriale o di qualsivoglia natura;
- iii. alla Data di Riferimento, non è pubblicamente disponibile un piano industriale completo di Trevi e di ICOP. Di conseguenza, ove rilevante ai fini dell'applicazione dei metodi di valutazione, le proiezioni relative all'andamento economico futuro utilizzate per Trevi e ICOP sono state desunte, ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio alla Data di Riferimento, sulla base di informazioni pubbliche e delle stime fornite dagli analisti di ricerca come fornito dall'info provider FactSet alla Data di Riferimento; e



- iv. le analisi condotte riflettono le peculiarità delle metodologie valutative, la cui affidabilità è limitata da una serie di fattori intrinseci alle stesse fra cui si segnala per la metodologia dei prezzi target che la significatività dei risultati è dipendente anche dalla limitata copertura da parte degli analisti di ricerca, impattando dunque i target price stessi, mentre, per le metodologie dei multipli di mercato e delle quotazioni di borsa, le stesse sono altresì impattate dal grado di liquidità dei medesimi titoli.

Si riporta, di seguito, una descrizione sintetica di ciascuna delle metodologie utilizzate ai fini della determinazione del Rapporto di Scambio:

- *Metodo dei multipli di mercato*: secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di un'impresa si determina assumendo a riferimento le indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a imprese aventi caratteristiche assimilabili a quella oggetto di valutazione, o a ciascuna divisione della stessa.

Il criterio si basa sulla determinazione di multipli calcolati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili alla società oggetto di valutazione. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori.

Il grado di affidabilità di valutazione del metodo dei multipli di mercato dipende da un appropriato adattamento del metodo stesso alla specifica valutazione in oggetto. In tal senso, particolarmente rilevante risulta essere l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, tra le società incluse nel campione di riferimento e quelle oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, dipendente dalla confrontabilità del campione.

I multipli di mercato sono stati calcolati, sia per ICOP che per Trevi, per il biennio 2026 e 2027 in quanto i multipli per gli anni successivi al 2027 sono stati ritenuti scarsamente significativi, considerando la minore attendibilità e maggiore variabilità che generalmente caratterizzano le stime di consensus per gli anni prospettici più lontani nel tempo.

- *Metodo dei prezzi target evidenziati dagli analisti di ricerca*: il metodo dei prezzi target determina il valore di una società sulla base dei prezzi obiettivo che gli analisti finanziari pubblicano sulla società stessa. I prezzi target sono indicazioni di valore che esprimono un'ipotesi sul prezzo che può raggiungere un'azione sul mercato borsistico e sono derivati da molteplici metodologie valutative usate a discrezione del singolo analista di ricerca.

Ai fini dell'applicazione della metodologia dei prezzi target, sono stati utilizzati i prezzi obiettivo delle azioni ordinarie dell'Offerente e dell'Emittente così come indicati dagli analisti di ricerca che seguono le società, così come disponibili alla Data di Riferimento.

Ai fini dell'Offerta e sulla base delle caratteristiche proprie del settore di riferimento e della prassi di mercato sono stati selezionati i multipli:

- o EV / EBITDA che rappresenta il rapporto tra: (a) l'Enterprise Value (EV), calcolato come la somma algebrica tra la capitalizzazione di borsa, la posizione finanziaria netta riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16, i fondi a beneficio dei dipendenti, il patrimonio netto di terzi valutato al valore di mercato, le partecipazioni in società collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto; (b) l'EBITDA (riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16) come fornito dall'info provider FactSet alla Data di Riferimento;
- o EV / EBIT che rappresenta il rapporto tra: (a) l'Enterprise Value (EV), calcolato come la somma algebrica tra la capitalizzazione di borsa, la posizione finanziaria netta riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16, i fondi a beneficio dei dipendenti, il patrimonio netto di terzi valutato al valore di mercato, le partecipazioni in società collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto; (b) l'EBIT (riflettendo l'applicazione del principio contabile IFRS16) come fornito dall'info provider FactSet alla Data di Riferimento.



Con riferimento ai moltiplicatori analizzati, si precisa per completezza che gli indicatori economici prospettici (2026 e 2027, nel caso specifico) rappresentano il parametro fondamentale e di riferimento comunemente utilizzato nella prassi valutativa.

Si precisa che, date le differenze presenti tra i modelli di *business* di ICOP e di Trevi, si è utilizzato un campione specifico, al fine di meglio riflettere le peculiarità del *business* di ciascuna delle società. In particolare, si è seguito l'approccio indicato dagli analisti di ricerca di Kepler Cheuvreux, i quali nelle rispettive analisi sui titoli ICOP e Trevi individuano i rispettivi panel di peers quotati; ai fini della valutazione di ICOP sono state utilizzate Trevi, Keller Group, e Sterling Infrastructure, mentre, ai fini della valutazione di Trevi, sono stati utilizzati ICOP, Skanska, Strabag, Eiffage, Compagnie d'Entreprises CFE, Heijmans, Implenia, NCC, Porr e Webuild.

Le metodologie valutative sopra descritte sono state applicate su base individuale e di continuità di business sia per l'Offerente sia per l'Emittente e tenendo conto altresì delle specificità dell'Offerta e sono state utilizzate per stimare un intervallo di valutazione relativa delle due società, espresso come rapporto di scambio.

Rapporti di concambio teorico tra le Azioni Oggetto dell'Offerta e quelle dell'Offerente

Al fine di determinare il rapporto di concambio, si sono identificati, per ogni metodologia di valutazione, degli intervalli di valori, ovvero: (i) per il metodo multipli di mercato, un intervallo di +/- 15% rispetto al valore medio e, per (ii) il metodo dei prezzi target evidenziati dagli analisti di ricerca, un valore minimo calcolato come rapporto tra il prezzo target di Trevi e il terzo quartile dei prezzi target di ICOP disponibili alla Data di Riferimento, e un valore massimo calcolato come rapporto tra il prezzo target di Trevi e il secondo quartile dei prezzi target di ICOP disponibili alla Data di Riferimento.

Sulla base delle analisi effettuate secondo i criteri di valutazione sopra descritti sono emerse le sottoindicate risultanze.

Metodologia	Concambio unitario implicito alla Data di Riferimento	
	Minimo	Massimo
<u>Metodo dei multipli di mercato</u>		
EV / EBITDA 2026	0,125	0,135
EV / EBITDA 2027	0,142	0,151
EV / EBIT 2026	0,073	0,084
EV / EBIT 2027	0,108	0,119
<u>Metodo dei prezzi target evidenziati dagli analisti di ricerca¹</u>	0,130	0,142

¹ Il prezzo target per Trevi corrisponde a Euro 4,500, mentre i prezzi target per ICOP corrispondono a Euro 28,500, Euro 29,000, Euro 34,500 e Euro 35,000.

Come riferimento di concambio, si sono anche osservati i concambi impliciti ai prezzi di mercato correnti e le medie ponderate per i volumi scambiati. Tale metodologia di controllo (*Metodo delle Quotazioni di Borsa*), utilizza i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando, a tal fine, i prezzi di borsa espressi nei corsi azionari registrati in intervalli di tempo giudicati significativi. La caratteristica principale di tale metodologia risiede nella possibilità di esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i valori delle società in oggetto così come percepiti dal mercato.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellicio, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno utilizzare: (a) il prezzo ufficiale per azione dell'Offerente e di Trevi rilevati alla Data di Riferimento; e (b) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni dell'Offerente e di Trevi in determinati intervalli temporali, ossia nei 3 mesi, 2 mesi e nel mese che precedono la Data di Riferimento. Sulla base delle analisi effettuate secondo questa metodologia di controllo, sono emerse le sottoindicate risultanze.

Metodologia	Concambio unitario implicito alla Data di Riferimento
<u>Metodo delle quotazioni di Borsa</u>	
Spot	0,111
1 mese	0,115
2 mesi	0,117
3 mesi	0,118

In considerazione di quanto riportato sopra e sulla base dell'approccio valutativo utilizzato, l'Offerente è pervenuto ad identificare, all'interno del range derivante dall'applicazione delle metodologie precedentemente evidenziate, il Rapporto di Scambio dell'Offerta. Tale specifico valore è stato determinato tenendo conto (i) degli intervalli identificati tramite l'applicazione delle metodologie evidenziate, (ii) delle caratteristiche complessive dell'operazione in oggetto, e (iii) del premio implicito nel Rapporto di Scambio che si è voluto riconoscere, anche alla luce dei suddetti punti (i) e (ii), rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Trevi alla Data di Riferimento.

3. Determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, rapporto di assegnazione previsto

Il prezzo di emissione unitario delle azioni di ICOP, per definizione, coincide con l'incremento di patrimonio netto rilevato a fronte della emissione azionaria. I principi contabili internazionali (IFRS) impongono all'Offerente di rilevare contabilmente – quale incremento del proprio patrimonio netto a fronte del conferimento delle azioni Trevi – il *fair value* delle azioni ICOP assegnate agli aderenti all'Offerta, corrispondente al prezzo ufficiale delle azioni di ICOP registrato il giorno precedente alla data di effettuazione dello scambio con le azioni di Trevi portate in adesione, al netto degli oneri accessori direttamente attribuibili all'emissione delle nuove azioni.

Pertanto, riconosciuto che la quotazione così rilevata deve essere assunta come prezzo di emissione, il prezzo di emissione delle azioni ICOP nell'ambito dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, in coerenza con la predetta regola contabile, fatta precisazione che – nei limiti consentiti dalla vigente disciplina – il Consiglio di Amministrazione prevedrà: (i) che la porzione del prezzo di emissione da imputare a capitale sociale sarà pari a Euro 1,00 per ogni azione di nuova emissione di ICOP (importo corrispondente al valore nominale implicito delle azioni di ICOP attualmente emesse, quale rilevato alla data della presente Relazione) e, dunque, per un ammontare di capitale sociale pari a nominali massimi Euro 8.721.903, e (ii) che la restante parte del prezzo di emissione sarà imputata a riserva sovrapprezzo.

In relazione alla massima misura del prezzo di emissione delle nuove azioni di ICOP, inteso quale incremento del patrimonio netto corrispondente alla sommatoria data dal capitale sociale nominale e dal sovrapprezzo, il limite civilistico è costituito dal valore che l'esperto indipendente (come *infra* individuato), nella propria relazione di stima (o in aggiornamenti della stessa), ha attribuito o attribuirà alle azioni di Trevi oggetto di conferimento ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





ter, del Codice Civile. Qualora l'incremento patrimoniale di ICOP, come sopra determinato in base al *fair value*, ecceda il valore riconosciuto dall'esperto indipendente, tale differenza sarà comunque allocata, in applicazione dei principi contabili IFRS, in altra riserva di capitale.

Il parere che il Collegio Sindacale è chiamato a esprimere sulla congruità sul Rapporto di Scambio e, quindi, sul prezzo di emissione delle azioni di ICOP di nuova emissione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, sarà reso in occasione dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Valutazione dei beni oggetto del conferimento di cui alla relazione di stima ex articoli 2440, comma 2, 2343-ter, comma 2, lett. b), e 2343-quater, del Codice Civile

Come previsto dalle disposizioni applicabili del Codice Civile per le ipotesi di conferimenti in natura, il valore delle azioni di Trevi che saranno conferite in ICOP deve essere oggetto di apposita valutazione da parte di un esperto. Nella prospettiva dell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di ICOP ha deliberato, ai sensi dell'art. 2440, comma 2, del Codice Civile, di avvalersi della disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile per la stima delle azioni di Trevi oggetto del conferimento in natura.

Tale disciplina introduce una procedura semplificata che consente di non richiedere la relazione giurata di stima dei beni conferiti ad opera di un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (ossia il Tribunale di Udine), nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, "il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura [...] conferiti sia pari o inferiore [...] al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità".

ICOP ha pertanto conferito tale incarico a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ("**Esperto Indipendente**") per rendere una relazione di stima delle azioni di Trevi. In data 13 luglio 2026, l'Esperto Indipendente ha reso la propria relazione di stima delle azioni di Trevi, messa a disposizione del pubblico contestualmente alla presente Relazione, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ai fini di una più completa e puntuale informativa dei soci di ICOP in vista dell'Assemblea.

La decisione di avvalersi, in linea con la prassi di mercato in caso di offerte pubbliche di scambio, di una valutazione effettuata da un esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, è stata, altresì, giustificata dall'esigenza di valutare il conferimento di un pacchetto azionario significativo di azioni di Trevi e non di singoli titoli quotati.

La relazione dell'Esperto Indipendente, alla quale si fa integrale rinvio, ha concluso che, alla data della relazione e sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata di Trevi al 31 dicembre 2025, nonché delle informazioni finanziarie disponibili al 31 marzo 2026, il valore equo di Trevi oggetto di potenziale conferimento in natura non è inferiore complessivamente ad Euro 273 milioni e corrisponde ad una valorizzazione per azione di Euro 4,163 (quattro/163).

Ciò posto, anche al fine di assicurare che la relazione dell'Esperto Indipendente si riferisca a una data precedente di non oltre sei mesi alla data del conferimento, in conformità all'art. 2343-ter, secondo comma, lettera b), del Codice Civile, non si esclude comunque che, in prossimità dell'esecuzione

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





della Delega, il Consiglio di Amministrazione di ICOP richiede un aggiornamento della predetta relazione, che rifletta, nella valutazione, informazioni aggiornate su Trevi e sulla situazione congiunturale e di mercato.

Per tutti gli altri aspetti relativi alle modalità di esecuzione dei conferimenti in natura e alla relazione dell'Esperto Indipendente si rinvia alla disciplina di legge e, in particolare, agli artt. 2343-ter, 2343-quater e 2443, comma 4, del Codice Civile.

5. Indicazione del numero, della data di godimento e del prezzo di emissione delle nuove azioni oggetto dell'aumento di capitale in natura

Come illustrato ai precedenti paragrafi, in caso di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Delega, ove conferita, l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta avrà ad oggetto l'Ammontare Massimo Azionario e, dunque, massime n. 8.721.903 azioni ordinarie di ICOP da emettersi e liberarsi mediante conferimento in natura a favore di ICOP delle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta (anche ai fini dell'adempimento all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e all'esercizio del diritto di acquisto sulle rimanenti Azioni Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili); in coerenza con la stessa, sulla base del Rapporto di Scambio indicato nella Comunicazione 102, per ogni Azione Trevi portata in adesione all'Offerta saranno corrisposte n. 0,133 azioni ordinarie dell'Offerente di nuova emissione (fatto salvo l'eventuale aggiustamento).

Le azioni ordinarie di ICOP, che saranno emesse a seguito dell'esercizio della Delega, avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie di ICOP in circolazione alla data della relativa emissione e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni di ICOP già in circolazione al momento dell'emissione e saranno ammesse a negoziazione su Euronext Milan a partire dalla data di pagamento, subordinatamente al perfezionamento del processo di *translisting*.

6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta potrà avvenire unicamente per effetto dell'adesione all'Offerta medesima, una volta avviato il periodo di adesione che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti, sarà concordato con Borsa Italiana e avrà una durata compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta, salvo proroga in conformità alla normativa applicabile.

Alla data della presente Relazione, non vi sono azionisti di Trevi che abbiano manifestato la disponibilità alla sottoscrizione delle azioni di ICOP per effetto dell'adesione all'Offerta.

7. Compagine azionaria della Società a seguito dell'aumento di capitale in natura

In considerazione della natura dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta e delle variabili connesse ai risultati dell'OPS, non è possibile prevedere la composizione della compagine azionaria di ICOP all'esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta.

La percentuale di diluizione degli attuali azionisti nel capitale sociale di ICOP dipenderà dall'esito dell'Offerta, in quanto il numero di nuove azioni di ICOP da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta dipenderà – oltre che da eventuali aggiustamenti del Rapporto di Scambio (come sopra illustrato) – dal numero di Azioni Trevi che saranno portate in adesione all'OPS (anche durante l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili).

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





In ogni caso, si rileva che alla data della presente Relazione, l'Offerente risulta controllato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile da Cifre S.r.l. e che, anche nell'ipotesi di integrale adesione all'Offerta, il predetto azionista, continuerà a detenere, direttamente e indirettamente, oltre il 50% del capitale sociale di ICOP e continuerà a controllare quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile.

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle azioni ordinarie di Trevi, agli azionisti di Trevi saranno assegnate complessivamente n. 8.721.903 azioni ordinarie di nuova emissione di ICOP in esecuzione dell'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, che, alla data di pagamento, rappresenteranno il 21,5% del capitale sociale di ICOP (*fully diluted*).

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza di ICOP, non risultano sussistere patti parasociali tra i soci di ICOP.

8. Modifiche statutarie

L'attribuzione della Delega all'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta comporta la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale di ICOP, mediante l'inserimento della seguente clausola transitoria:

"L'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da deliberare, in esercizio della delega, entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, a servizio dell'Offerta, come infra definita, e per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio, e così – al netto di eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'offerta pubblica di scambio – per un importo complessivo di massimi nominali Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026 ("Offerta"). In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso il sovrapprezzo), ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato, nonché ogni altro elemento necessario od opportuno, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea straordinaria."

Si consideri che l'esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta comporterà ulteriori modifiche dello Statuto sociale al fine di: (i) aggiornare il capitale sociale della Società ed il numero delle azioni rispetto alle sottoscrizioni intervenute e (ii) cancellare la clausola transitoria sopra illustrata.

La modifica allo statuto sociale di ICOP non attribuisce il diritto di recesso ai sensi di legge agli azionisti che non abbiano concorso – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti – alla relativa deliberazione di approvazione.

9. Adempimenti e tempistica

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





L'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà prima della pubblicazione del documento di offerta.

Sempre tenuto conto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile alle offerte pubbliche di scambio, si prevede che l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta venga eseguito entro il 31 dicembre 2026, subordinatamente all'avveramento delle (o rinuncia alle) condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel paragrafo 3.5 della Comunicazione 102.

Trattandosi di un aumento di capitale scindibile, che potrà essere eseguito anche in una o più volte, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile: (i) il capitale sociale si intenderà aumentato di volta in volta in ragione dell'ammontare delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito dell'Offerta (anche durante l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108 del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, ove applicabili), fermi comunque i termini e le condizioni previsti dalla stessa; e (ii) l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, ove non integralmente sottoscritto entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della Delega, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni complessivamente raccolte entro il suddetto termine.

In particolare, l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta sarà eseguito in corrispondenza della data di pagamento, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, in corrispondenza delle date di pagamento che dovessero essere determinate in relazione all'esecuzione dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

Preso atto

- *dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026 ("Offerta");*
- *della relazione di stima predisposta dall'esperto indipendente individuato in RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ai sensi degli artt. 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile,*

Delibera

- 1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, a servizio dell'Offerta e per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio,*

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





e così – al netto di eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'offerta pubblica di scambio – (a) con emissione di massime numero 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione; e (b) per massimi nominali euro 8.721.903, aumento da liberarsi mediante conferimento in natura delle Azioni Trevi portate in adesione all'Offerta;

- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suindicata delega e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) l'importo dell'aumento di capitale da deliberare, anche in via scindibile, nel suo complesso, e del numero delle emittende azioni; (ii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, compreso il sovrapprezzo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile; e (iii) ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato – ivi compresa la facoltà di stabilire che le azioni di nuova emissione possano immediatamente esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti – nonché ogni altro elemento necessario, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalla presente deliberazione di delega, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione medesimo di dare luogo all'esercizio della delega – nei limiti che precedono – in coerenza con eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'offerta pubblica di scambio, nel rispetto comunque delle risultanze della valutazione ai sensi dell'articolo 2343-ter del codice civile e suoi aggiornamenti eventualmente necessari; restando, altresì, il Consiglio di Amministrazione autorizzato agli adeguamenti statuari dipendenti dall'esercizio della delega, quali previsti nella Relazione degli Amministratori;
- 3) di fissare al 31 dicembre 2026 il termine per deliberare, in esecuzione della delega conferita ai sensi del precedente punto 1), l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta – previo, ove occorra, l'aggiornamento della valutazione resa dall'esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile, a una data precedente di non oltre sei mesi la data del conferimento – e di stabilire che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, (i) il capitale sociale si intenderà aumentato di volta in volta in ragione dell'ammontare delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio sopra indicata (inclusa nell'ambito delle procedure per gli adempimenti di cui agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti e, sempre comunque fermi i termini e le condizioni dell'Offerta medesima; e (ii) l'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo che sarà fissato dal Consiglio d'Amministrazione in occasione della delibera di Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni complessivamente effettuate entro il suddetto termine;
- 4) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale mediante l'inserimento del seguente comma transitorio:

"L'Assemblea straordinaria del 28 luglio 2026 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, da deliberare, in esercizio della delega, entro il 31 dicembre 2026, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, a servizio dell'Offerta, come infra definita, e per l'importo necessario a soddisfare il Rapporto di Scambio, e così – al netto di eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura dell'offerta pubblica di scambio – per un importo complessivo di massimi nominali Euro 8.721.903, oltre a sovrapprezzo, con emissione di un numero massimo di 8.721.903 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche



delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 28 giugno 2026 ("Offerta"). In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso il sovrapprezzo), ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato, nonché ogni altro elemento necessario od opportuno, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea straordinaria";

- 5) *ferma la natura collegiale delle deliberazioni di esercizio della delega come sopra conferita, di conferire, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente fra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere richiesto, necessario o utile per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, ivi compreso il potere di procedere ad ogni adempimento necessario per l'ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese e il deposito del testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."*



2. ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SOCIETÀ CON AZIONI NEGOZiate SUI MERCATI REGOLAMENTATI, CON EFFICACIA SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA ALL'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ SU EURONEXT MILAN, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in considerazione della proposta di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, il Consiglio di Amministrazione propone l'adozione di un nuovo statuto sociale, il cui testo è allegato alla presente relazione ("**Nuovo Statuto**"), anche con evidenza delle modifiche apportate rispetto allo Statuto vigente.

Il Nuovo Statuto è volto all'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati di cui al D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e avrà efficacia a decorrere dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan.

Il Nuovo Statuto prevede, *inter alia*, le seguenti principali modifiche:

- i. la modifica della denominazione sociale da "I.CO.P. S.p.A. Società Benefit" in "ICOP S.p.A. Società Benefit", mediante eliminazione dei punti di separazione;
- ii. l'eliminazione delle clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali all'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;
- iii. l'eliminazione delle clausole relative all'offerta pubblica di acquisto, agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti obbligatorie per le società che intendono quotarsi sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e all'esercizio dei diritti di intervento e partecipazione all'Assemblea, per effetto della piena applicabilità della disciplina prevista dal TUF in tali materie a seguito della quotazione sui mercati regolamentati;
- iv. la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF che viene attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

Si segnala poi che il Nuovo Statuto prevede il mantenimento del meccanismo del voto maggiorato di cui all'articolo 127-*quinquies* del TUF nella misura massima consentita dalla normativa vigente, mediante attribuzione del voto doppio alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto, in forza di un diritto reale legittimante, per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, precisandosi che, ai sensi del medesimo articolo 127-*quinquies* del TUF, sarà altresì computato il periodo di possesso continuativo maturato anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *esaminato il testo del nuovo statuto sociale ai fini della quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1) *di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, portante, in particolare, la modifica della denominazione sociale da "I.CO.P. S.p.A. Società Benefit" in "ICOP S.p.A. Società Benefit", mediante eliminazione dei punti di separazione, e l'introduzione delle previsioni relative alla disciplina applicabile agli emittenti con azioni quotate su un mercato regolamentato e la conseguente eliminazione delle previsioni statutarie applicabili alle società aventi azioni ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Basiliano (UD), 13 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Vittorio Petrucco

* * *

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine





IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE. LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON È CONSENTITA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON È CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato ("U.S. Securities Act") o in base a un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo U.S. Securities Act. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente documento non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o in base alle leggi di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d'America.

ICOP non intende effettuare un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

Il contenuto del presente documento ha natura meramente informativa e provvisoria e non deve essere interpretato come una forma di consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni qui contenute non sono state verificate in modo indipendente. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene resa in merito a, e non deve essere fatto affidamento su, l'imparzialità, l'accuratezza, la completezza, la correttezza o l'attendibilità delle informazioni contenute nel presente documento. Né ICOP né alcuno dei suoi rappresentanti potranno essere ritenuti responsabili (per negligenza o altrimenti) per qualsivoglia danno derivante, in qualunque modo, dalle informazioni contenute nel presente documento o da qualsiasi perdita derivante dal loro utilizzo o comunque connessa al presente documento. Accedendo al presente documento si accetta di essere vincolati dalle limitazioni sopra indicate.

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali, proiezioni, obiettivi, stime e previsioni che riflettono le attuali opinioni del management di ICOP in merito a determinati eventi futuri. Le dichiarazioni previsionali, le proiezioni, gli obiettivi, le stime e le previsioni sono generalmente identificabili dall'uso di espressioni quali "potrebbe", "potrà", "dovrebbe", "pianificare", "prevedere", "anticipare", "stimare", "ritenere", "intendere", "progettare", "obiettivo" o "traguardo", ovvero dalla forma negativa di tali espressioni o da altre varianti o terminologie analoghe. Tali dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le dichiarazioni diverse da quelle relative a fatti storici.

A causa di tali incertezze e rischi, si invita a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali quale previsione di risultati effettivi. La capacità di ICOP di conseguire gli obiettivi o i risultati previsti dipende da numerosi fattori che esulano dal controllo del management. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale (ed essere più negativi) rispetto a quelli previsti o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali informazioni previsionali comportano rischi e incertezze che potrebbero incidere in misura significativa sui risultati attesi e si fondano su determinate ipotesi di base. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si basano sulle informazioni disponibili a ICOP alla data odierna. ICOP non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o di rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tutte le successive



dichiarazioni previsionali, scritte e orali, attribuibili a ICOP o a soggetti che agiscono per suo conto, sono espressamente e integralmente soggette alle presenti avvertenze.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit

Via S. Pellico, 2
33031 Basiliano
(UD) Italia

Tel. +39 0432 838611
Fax +39 0432 838681
info@icop.it - www.icop.it

Cap.Soc € 31.888.850,00 i.v.
C.F. e P.IVA 00298880303

Reg. Impr. Udine 00298880303
R.E.A. 131947 Udine



STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "~~I.CO.P.~~ICOP S.p.A. Società Benefit" ("Società").

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Basiliano.

2.2 ~~L'organo amministrativo~~Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto ~~all'organo amministrativo~~al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 ~~In quanto società benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, la~~La Società ~~intende perseguire~~persegue nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e ~~operare~~opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ~~ede~~e altri portatori di interesse.

3.2 La Società ha per oggetto, anche attraverso l'assunzione di appalti in Italia o all'estero:

- l'impresa di costruzioni di qualsiasi tipo e genere, ivi comprese quelle edili e stradali, ferroviarie, metropolitane, meccaniche ~~ede~~e aeroportuali, ponti e gallerie, opere pubbliche, lavori di difesa e sistemazione idraulica e del terreno, lavori in terra e scavi, acquedotti e fognature, lavori marittimi, opere speciali di fondazione e consolidamento del terreno, realizzazione in genere di gallerie, condutture, opere di irrigazione e opere nel sottosuolo; la costruzione di edifici residenziali e non; la costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, la distribuzione di gas naturale, petrolio e derivati;
- la realizzazione di impianti e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell'impatto ambientale, ivi comprese le opere di bonifica ambientale e la gestione di impianti di rifiuti; la realizzazione di interventi e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell'impatto monumentale, dell'ecologia e dell'ingegneria naturalistica;
- la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;

- la prestazione di servizi in genere nel settore delle costruzioni, ivi compresi la progettazione e la gestione di opere, lo studio e la valutazione di progetti e iniziative;
- la gestione integrata di attrezzature ~~ede~~ impianti per la realizzazione di opere speciali edili, il noleggio di dette attrezzature ~~ede~~ impianti;
- la gestione di parchi macchine e attrezzature per opere edili, anche per conto terzi;
- la ricerca, lo studio, la sperimentazione e la promozione nel settore dell'~~l'~~edilizia, anche residenziale;
- lo sfruttamento agrario del terreno, nonché la sistemazione fondiaria dei terreni agricoli per conto proprio e di terzi;
- il trasporto per conto di terzi;
- l'attività amministrativa di elaborazione dati contabili per conto di terzi.

La Società persegue, ~~altresì~~, le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- sostenibilità sociale: ~~tramite~~ l'~~l'~~adozione di misure di welfare aziendale, l'elaborazione di progetti di conciliazione famiglia-lavoro, il sostegno a progetti di cooperazione internazionale e di rete con il territorio;
- sostenibilità ambientale: ~~tramite~~ l'~~l'~~adozione di tecnologie innovative e sostenibili;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni, istituzioni culturali, associazioni e società il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della ~~società~~Società, per contribuire al loro sviluppo.

3.3 Le finalità di beneficio comune saranno perseguite tanto mediante la produzione di effetti positivi quanto mediante riduzione di effetti negativi nei confronti delle categorie indicate ~~al primo paragrafo~~ nell'articolo 3.1.

3.4 La Società ha, ~~altresì~~, per oggetto in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, con esclusione quindi delle attività riservate, ~~può~~ ~~compiere~~il compimento di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili o strumentali al raggiungimento dell'~~l'~~oggetto sociale principale.

3.5 La Società può assumere direttamente ed indirettamente interessenze, quote e partecipazioni, azionarie e non azionarie, in altre società ~~ede~~ imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.6 La Società può inoltre compiere operazioni di *leasing* e concedere garanzie reali e personali di ogni tipo a favore di privati, banche e società a garanzia di obbligazioni anche di terzi, anche se esplicano attività non affini e complementari, ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro ~~31.778.250,00~~ 31.888.850,00 (~~trentunmilionisettecentosettantottomiladuecentocinquanta~~ trentunomilioni ottocentottantottomila ottocentocinquanta/00) ed è diviso in numero ~~31.778.250~~ 31.888.850 (~~trentunmilionisettecentosettantottomiladuecentocinquanta~~ trentunomilioni ottocentottantottomila ottocentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale.

5.2. ~~In data 21 giugno 2024 l'assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a un ammontare massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove Azioni prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione a capitale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione, a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025.~~ 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ.÷

5.3 5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.4 5.5 Le azioni o gli strumenti finanziari emessi dalla Società sono ~~sottoposte~~ sottoposti al regime di dematerializzazione e ~~immesse~~ immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

~~5.6 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel Regolamento emanato da Borsa Italiana ("Regolamento Emittenti EGM").~~

~~5.7 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 bis Cod. Civ., dell'art. 111 bis delle disposizioni di attuazione Cod. Civ. e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonchè dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.~~

~~5.8 L'assemblea straordinaria del 17 luglio 2024 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, in via scindibile e anche in più tranches, per massimi nominali Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,00, riservate alla esecuzione del piano di~~

~~incentivazione denominato "Performance Share Plan 2024" la cui istituzione è stata contestualmente approvata dall'assemblea, con termine finale di sottoscrizione al 30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei).~~

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo quanto di seguito indicato. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni con prestazioni accessorie, azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ~~ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.~~

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, ~~in conformità alle disposizioni applicabili.~~ La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

~~6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.~~

~~6.5~~ ~~6.6~~ ~~In deroga a quanto previsto dal comma 6.1,~~ A ciascuna Azione – ~~indipendentemente dall'appartenenza o meno a categorie di azioni appartenuta~~ appartenente al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto ~~dal successivo paragrafo~~ dall'articolo 6.6 sono attribuiti n. 2 (due) voti.

6.6 ~~6.7~~ L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco Speciale**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - ("**Titolare**") che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) il Titolare che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società; (b) la Società, verificati i presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83

sexies, comma 2, del TUF (c.d. *record date*); (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato

⊖

o dei relativi presupposti.

6.7 ~~6.8~~ L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato ~~dall'organo amministrativo o dai consiglieri a ciò delegati anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati~~ dalla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società.

6.8 ~~6.9~~ Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorrere dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il ~~5^o~~ (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

~~6.10~~ ~~In deroga ai paragrafi che precedono, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle Azioni esistenti prima che le medesime siano ammesse alle negoziazioni su EGM, è computato anche il possesso di Azioni della Società maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. Il decorso del periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi con riferimento alle Azioni esistenti prima che le medesime siano ammesse alle negoziazioni su EGM sarà attestato dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società. La maggiorazione del voto relativamente a tali Azioni si intenderà maturata a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su EGM, ferma l'iscrizione nell'Elenco Speciale previa richiesta del Titolare.~~

6.9 ~~6.11~~ ~~Senza pregiudizio di quanto di seguito previsto, la~~ La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato ~~in misura superiore al 5% dei diritti di voto nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM (ovvero in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF nel in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di altri paesi dell'Unione Europea)~~, comporta la perdita ~~immediata~~ della maggiorazione del voto.

6.10 ~~6.12~~ Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. ~~6.13~~ ~~In aggiunta a quanto sopra~~ relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto

maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

6.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:
~~(a)~~

(a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.12 ~~6.14~~ La Società istituisce e tiene, ~~con le forme previste per la tenuta del libro soci,~~ l'Elenco Speciale che è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83- *sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

6.13 ~~6.15~~ Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte a favore dell'erede e/o legatario, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari;
~~(iii)~~

(iii) nel caso di trasferimento di un portafoglio ad altro ~~dei vari~~ organismo di investimento collettivo del risparmio gestiti da uno stesso soggetto; (iv) nel caso di trasferimento infra-gruppo da parte del Titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo ~~(ai sensi dell'art. 93 del TUF);~~ (v) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o una società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria (vi) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e ~~(vii)~~ (vii) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) ~~che precedono~~, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione ~~con la stessa~~ mantenendo l'anzianità d'iscrizione della persona dante causa. ~~Limitatamente a~~ Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale ~~con la stessa~~ mantenendo l'anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato, a condizione che l'operazione di fusione o scissione non comporti il mutamento del controllo del soggetto legittimato.

6.14 ~~6.16~~ La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente: alle azioni di nuova emissione ("**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Cod. Civ. spettanti al Titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione ("**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti e (iv) in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni

convertibili o altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari. In tali casi sub (i), (ii), ~~(iii)~~

(iii) e (iv), le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

~~6.15 6.17 Fermo restando quanto precede, qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 119 TUF ("Quotazione") deve essere computata nel periodo continuativo anche la titolarità di un diritto reale legittimante verificatasi, senza soluzione di continuità, precedentemente alla Quotazione purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, applicandosi a tal riguardo, *mutatis mutandis*, la disciplina normativa e regolamentare prevista per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati.~~ Ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l'iscrizione nell'Elenco Speciale previa richiesta del Titolare. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile.

6.16 ~~6.18~~ La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

6.17 La maggiorazione del voto non si applica alle delibere per le quali il diritto di voto maggiorato è escluso per legge in base alla normativa tempo per tempo applicabile.

6.18 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati dall'articolo 93 del TUF.

Articolo 7 – ~~Identificazione degli azionisti~~ – Conferimenti e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di danaro, beni in natura o crediti.

~~7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di~~

~~voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, D. Lgs. 58/1998 ("TUF").~~ 7.2. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

~~COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA~~ ~~ENDOSOCIETARIA~~

PREVISIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE

Articolo 9 –~~Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti~~

~~9.1A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis, del TUF.~~ **Disposizioni in materia di offerte pubbliche**

~~9.2Ai fini del presente articolo:~~

- ~~(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;~~
- ~~(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;~~
- ~~(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.~~

~~9.3Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.~~

~~9.4La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di~~

~~perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.~~

~~9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..~~

~~9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.~~

Articolo 10 – OPA Endosocietaria

~~10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").~~

~~10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.~~

~~10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1 *bis* ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3 *bis* del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.~~

~~10.4 Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext~~

~~Growth Milan, e fintanto che la società si qualifichi come PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.~~

~~9.1 10.5~~ L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione o conferimento in natura sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare —

— determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

~~10.6~~ Gli articoli ~~108 e 111~~ TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

~~10.7~~ L'articolo ~~111~~ del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta di acquisto totalitaria.

~~10.8~~ La soglia di cui all'articolo ~~108~~, comma 1, TUF, è ridotta ad almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale o ad almeno il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

~~10.9~~ Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli ~~108 e 111~~ del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

~~10.10~~ Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. ~~10.8~~ ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni o il diverso termine definito con il gestore del mercato, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del Consiglio di Amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. ~~2437~~ ter, Cod. Civ.:

~~10.11~~ La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

9.2 Fintanto che la società si qualifichi come PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo ~~11~~10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 11.1 L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente ~~statuto~~ Statuto.

~~11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.~~

~~11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:~~

~~(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;~~

~~(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.~~

~~11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'Assemblea, per tale intendendosi il capitale sociale presente in Assemblea e non i diritti di voto. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 11.4.~~

~~11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto. Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, TUF, la politica della Società in materia di remunerazione non si estende ai dirigenti con responsabilità strategiche.~~

Articolo ~~12~~11 - Convocazione

11.1 ~~12.1~~ L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta ~~dell'organo amministrativo~~ del Consiglio di Amministrazione, purché nell'ambito del territorio italiano.

11.2 ~~12.2~~ L'Assemblea è convocata ~~ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso~~ almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ~~fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.~~

~~12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale,~~

~~sul sito internet della Società.~~

~~12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il~~La convocazione viene effettuata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

11.3 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ~~può~~potrà tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'~~Assemblea~~assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze ~~rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore~~ vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

~~12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.~~

~~12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto~~di legge.

Articolo ~~13~~12 - Intervento all'Assemblea

12.1 ~~13.1~~ La legittimazione all'esercizio del voto ~~delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani~~ è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

12.2 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più

~~13.2 L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58 ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.~~

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

~~14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:~~

~~sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~

~~sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~

~~sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;~~

~~vengano indicate~~ soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle disposizioni di legge di regolamentari *pro-tempore* vigenti. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione ~~le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari~~ della riunione.

12.3 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

~~14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.~~

~~14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.~~ , ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135- *undecies*, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135- *novies*, in deroga all'articolo 135- *undecies*, previa decisione in tal senso assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione, nel quale sono determinate le condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

I soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12.4. Dell'eventuale esercizio della predetta facoltà è data notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

12.4 A decorrere dal 30 settembre 2026, la partecipazione alla discussione in Assemblea, sia in caso di adunanza in luogo fisico sia di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, è riservata ai soci che, individualmente, siano titolari di una partecipazione non inferiore allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Restano in ogni caso impregiudicati il diritto di voto, il diritto di formulare proposte di deliberazione e il diritto di informazione spettanti a ciascun socio legittimato ai

sensi del precedente articolo 12.1, da esercitarsi anche, ove previsto, per il tramite del rappresentante designato di cui agli articoli 12.2 e 12.3 o mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo ~~15~~13 - Rappresentanza in Assemblea

13.1 ~~15.1~~—Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo ~~16~~14 - Svolgimento dell'Assemblea

14.1 ~~16.1~~ L'Assemblea è presieduta dal Presidente ~~dell'organo amministrativo~~ del Consiglio di Amministrazione o in mancanza da un Vice-Presidente presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2 ~~16.2~~ L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

14.3 ~~16.3~~ Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo ~~17~~15 - Verbale dell'Assemblea

15.1 ~~17.1~~—Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo ~~18~~16 – Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale, di cui ai §2 e 3 della Sezione VI-bis del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 ~~18.1~~ L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 911 (~~neve~~undici) componenti. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti di cui sopra e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

17.2 ~~18.2~~ ~~I componenti del Consiglio di Amministrazione~~ Gli amministratori devono ~~possedere i~~ essere in possesso dei requisiti ~~di onorabilità ai sensi dell'articolo 147 quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione~~ previsti dalla normativa applicabile. Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza ~~previsti dall'~~ di cui all'articolo 148, comma 3,2 TUF—e. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere ~~scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan~~ assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile.

~~17.3~~ ~~18.3~~ Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo ~~19~~18 - Nomina e sostituzione degli amministratori

~~18.1~~ ~~19.1~~ Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ~~salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.~~

~~18.2~~ ~~19.2~~ Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali ~~ai~~ candidati è assegnata una numerazione progressiva.

~~19.3~~ ~~Le liste devono contenere un, in~~ numero ~~di candidati~~ non superiore ~~al numero massimo dei componenti da eleggere~~ a 11 (undici), e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

~~18.3~~ Le liste devono essere depositate presso la sede ~~della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla~~ sociale e pubblicate in conformità con la normativa ~~anche regolamentare pro tempore~~ vigente. ~~19.4~~ Le liste ~~con~~ che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono ~~contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF~~ essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

~~18.4~~ ~~19.5~~ Unitamente alla presentazione delle liste, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per ~~le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, pro tempore~~ la carica;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi ~~dello statuto~~

sociale;

~~d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura~~della disciplina di legge e regolamentare;

d) e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare.

18.5 ~~19.6~~ Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ~~ad~~ a un medesimo gruppo societario ~~nonché~~, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, nonché gli azionisti che siano tra loro collegati, in qualsiasi modo, anche indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile, non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, ~~anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie,~~ più di una lista.

18.6 ~~19.7~~ Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

18.7 ~~19.8~~ Hanno diritto di presentare le liste soltanto ~~gli azionisti~~ soci che, da soli o insieme ad altri ~~azionisti~~ soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti ~~almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il Consiglio di Amministrazione~~ la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso ~~l'emittente~~ la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per ~~il deposito~~ la pubblicazione della lista medesima.

18.8 ~~19.9~~ Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.9 ~~19.10~~ Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ~~ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la~~ alla lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

18.10 ~~19.11~~ Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

18.11 ~~19.12~~ Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

18.12 ~~19.13~~ Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ~~ai sensi del presente statuto~~ in numero sufficiente secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di ~~costituzione~~ sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui ~~al presente statuto~~. Qualora, alla disciplina legale e regolamentare. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti appartenenti al genere meno rappresentato.

18.13 ~~19.14~~ Nel caso di presentazione di un'~~unica~~ lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa~~;~~ qualora ~~ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.~~

~~19.15~~ Per gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, oppure nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di ~~quegli~~ amministratori ~~che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti~~ indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti o, infine, nel caso in cui ~~non vengano presentate list~~ la lista presentata non consenta la nomina di amministratori nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, l'Assemblea delibera second delibererà con le maggioranze di legge, ~~ferma restando la presenza di un amministratore indipendente, ai sensi del presente statuto.~~

18.14 ~~19.16~~ La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo integrale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

~~19.17~~ Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ., purché la maggioranza sia sempre costituita

~~da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti-EGM.~~

~~18.15 19.18~~ Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

~~19.19~~ Il decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. L'assenza alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituiscono richiesti per l'assunzione o il mantenimento della carica costituiscono causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in. Qualora i requisiti siano richiesti soltanto per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione il loro mancato possesso o venir meno in capo a uno o più amministratori non comporta la decadenza dell'amministratore interessato, purché tali requisiti continuino a sussistere in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa, anche regolamentare, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. L'amministratore indipendente che, dopo la nomina, perda i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica solo qualora il numero residuo di amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

18.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi delle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di sostituzione degli amministratori. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di nomina a seguito di sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea.

~~18.17 19.20~~ La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo ~~organo amministrativo~~ Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 2019 - Adunanze del Consiglio

19.1 20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ~~tutte le volte che qualora~~ il Presidente lo giudichi necessario o ~~qualora~~ richiesto da almeno 2 consiglieri, ~~fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.~~

19.2 20.2 La convocazione, effettuata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dall'amministratore delegato, viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da spedire

almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

19.3 ~~20.3~~ In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei ~~componenti l'organo di controllo~~ sindaci e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e ~~dallo statuto~~ dal presente Statuto e non si siano opposti.

19.4 ~~20.4~~ Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.5 ~~20.5~~ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

19.6 ~~20.6~~ Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

19.7 ~~20.7~~ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e ~~che~~ (iii) ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

19.8 ~~20.8~~ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo ~~21~~20 - Poteri di gestione e deliberazioni

20.1 ~~21.1~~ Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della ~~società~~ Società.

20.2 ~~21.2~~ ~~All'organo amministrativo~~ Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della ~~società~~ Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, ~~Cod. Civ.~~ Civ. civ..

20.3. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà, in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo ~~22~~21 - Delega di attribuzioni e informativa degli organi delegati

21.1 ~~22.1~~ Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti ~~di cui all'articolo 2381 Cod. Civ.~~ stabiliti dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di deleghe degli organi amministrativi, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

21.2 ~~22.2~~ I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

21.3 I consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo ~~23~~22 - Rappresentanza della Società

22.1 ~~23.1~~ Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vicepresidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

22.2 ~~23.2~~ In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente ~~dell'eventuale~~ del comitato esecutivo.

22.3 ~~23.3~~ La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'l'atto di nomina.

Articolo ~~24~~23 - Compensi degli amministratori

23.1 ~~24.1~~ Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

23.2 ~~24.2~~ L'l'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

23.3 ~~24.3~~ L'l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ~~ai sensi di legge~~. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità

24.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso

attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare, anche di attuazione, in materia di rendicontazione di sostenibilità.

24.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

24.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza, controllo e di rendicontazione di sostenibilità, e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

24.4 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-ter dell'art. 154-bis del TUF e della normativa, anche di attuazione, in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che possenga i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano le previsioni disposte dal presente articolo per il dirigente preposto alla rendicontazione di documenti contabili societari.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2396-quinquies cod. civ., 2396-sexies cod. civ. e 2403-bis cod. civ., nonché dall'articolo 2403 Cod.

Civ.art. 149 TUF.

25.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ~~con le facoltà e gli obblighi.~~ Nella composizione del collegio sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ~~e, professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di,~~ indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF dalla normativa, anche regolamentare. ~~A tali~~ Ai fini del requisito di professionalità, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente ~~statuto~~ Statuto.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che (iii) ciascuno dei partecipanti sia in grado di

intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Collegio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione

Articolo 26 – Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 ~~La nomina dei~~ I sindaci ~~avviene~~ effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste nelle quali ~~ai~~ candidati ~~è assegnata una numerazione progressiva~~ devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: ~~una~~ una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

26.2 ~~Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.~~ Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina vigente relativa all'equilibrio tra generi quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto ~~comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;~~
- b) il *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato ~~attesti~~ accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per ~~le rispettive cariche~~ la carica dalla normativa, anche regolamentare, ~~e dallo statuto sociale, pro tempore vigenti;~~
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ~~nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo~~

~~degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;~~

~~d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;~~

~~d) e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della normativa, anche regolamentare;~~

~~e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare.~~

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario ~~nonché,~~ gli azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, nonché gli azionisti che siano tra loro collegati, in qualsiasi modo, anche indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile, non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, ~~anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.~~

~~26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per~~ più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

26.5 Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

26.6 Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.7 ~~26.6~~ Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri azionisti soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti ~~almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione~~ la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso ~~l'emittente~~ la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per ~~il deposito~~ la pubblicazione della lista medesima.

26.8 ~~26.7~~ Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 ~~26.8~~ Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ~~ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati,~~ con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza"). Il candidato effettivo tratto dalla lista di minoranza assumerà la carica di Presidente del

Collegio Sindacale ~~sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.~~

26.10 ~~26.9~~ Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista ~~che avrà ottenuto il maggior numero di voti~~ di maggioranza e il primo candidato supplente della lista ~~che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti~~ di minoranza.

26.11 ~~26.10~~ Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

~~26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.~~

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

26.13 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

26.14 ~~26.13~~ Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.15 ~~26.14~~ La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.16 ~~26.15~~ Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.17 ~~26.16~~ In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il ~~primo~~ supplente appartenente alla medesima lista ~~del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, di quello cessato oppure, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.~~

26.18. Quando l'Assemblea ~~provvede~~ deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti, necessari necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue: (a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza ~~relativa~~ senza vincolo di lista; (b) qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto

a maggioranza, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, oppure nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

~~26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.~~

~~26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.~~

~~26.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve~~

~~essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.~~
26.19 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente oppure anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

26.20. Le procedure di sostituzione di cui ai paragrafi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

26.21. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

~~26.20~~26.22 L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI BILANCIO

Articolo 28 - ~~Esercizi sociali~~Esercizio sociale e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, ~~l'organo amministrativo~~il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

TITOLO ~~VI~~VII

SOCIETÀ BENEFIT

Articolo 29 – Società benefit

29.1 ~~L'organo amministrativo~~ Il Consiglio di Amministrazione – con deliberazione comunicata nella prima assemblea successiva ai soci –, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'~~art. 2~~ articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

29.2 Il Responsabile dell'Impatto risponde della mancata attuazione degli scopi Benefit nei limiti dei poteri conferitigli. Il soggetto nominato Responsabile dell'Impatto rimarrà in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

29.3 La ~~società~~ Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della ~~società~~ Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

29.4 La valutazione dell'impatto generato dalla Società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune è effettuata annualmente dal Responsabile dell'Impatto sulla base dello *standard* di valutazione esterno avente le caratteristiche previste dalla legge.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "**ICOP S.p.A. Società Benefit**" ("**Società**").

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Basiliano.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società persegue nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

3.2 La Società ha per oggetto, anche attraverso l'assunzione di appalti in Italia o all'estero:

- l'impresa di costruzioni di qualsiasi tipo e genere, ivi comprese quelle edili e stradali, ferroviarie, metropolitane, meccaniche e aereoportuali, ponti e gallerie, opere pubbliche, lavori di difesa e sistemazione idraulica e del terreno, lavori in terra e scavi, acquedotti e fognature, lavori marittimi, opere speciali di fondazione e consolidamento del terreno, realizzazione in genere di gallerie, condutture, opere di irrigazione e opere nel sottosuolo; la costruzione di edifici residenziali e non; la costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, la distribuzione di gas naturale, petrolio e derivati;
- la realizzazione di impianti e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell'impatto ambientale, ivi comprese le opere di bonifica ambientale e la gestione di impianti di rifiuti; la realizzazione di interventi e opere nel campo della tutela e della mitigazione dell'impatto monumentale, dell'ecologia e dell'ingegneria naturalistica;
- la fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;
- la prestazione di servizi in genere nel settore delle costruzioni, ivi compresi la progettazione e la gestione di opere, lo studio e la valutazione di progetti e iniziative;
- la gestione integrata di attrezzature e impianti per la realizzazione di opere

- speciali edili, il noleggio di dette attrezzature e impianti;
- la gestione di parchi macchine e attrezzature per opere edili, anche per conto terzi;
 - la ricerca, lo studio, la sperimentazione e la promozione nel settore dell'edilizia, anche residenziale;
 - lo sfruttamento agrario del terreno, nonché la sistemazione fondiaria dei terreni agricoli per conto proprio e di terzi;
 - il trasporto per conto di terzi;
 - l'attività amministrativa di elaborazione dati contabili per conto di terzi.

La Società persegue, altresì, le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- sostenibilità sociale tramite l'adozione di misure di welfare aziendale, l'elaborazione di progetti di conciliazione famiglia-lavoro, il sostegno a progetti di cooperazione internazionale e di rete con il territorio;
- sostenibilità ambientale tramite l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili;
- la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni, istituzioni culturali, associazioni e società il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo.

3.3 Le finalità di beneficio comune saranno perseguite tanto mediante la produzione di effetti positivi quanto mediante riduzione di effetti negativi nei confronti delle categorie indicate nell'articolo 3.1.

3.4 La Società ha, altresì, per oggetto in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, con esclusione quindi delle attività riservate, il compimento di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, utili o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

3.5 La Società può assumere direttamente ed indirettamente interessenze, quote e partecipazioni, azionarie e non azionarie, in altre società e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.6 La Società può inoltre compiere operazioni di *leasing* e concedere garanzie reali e personali di ogni tipo a favore di privati, banche e società a garanzia di obbligazioni anche di terzi, anche se esplicano attività non affini e complementari, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 31.888.850,00 (trentunomilioni ottocentottantottomila ottocentocinquanta/00) ed è diviso in numero 31.888.850 (trentunomilioni ottocentottantottomila ottocentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale.

5.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ.

5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.4 Le azioni o gli strumenti finanziari emessi dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo quanto di seguito indicato. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni con prestazioni accessorie, azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "*cum warrant*" e "*warrant*".

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 A ciascuna Azione appartenente al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 6.6 sono attribuiti n. 2 (due) voti.

6.6 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("**Elenco Speciale**") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa,

anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - ("**Titolare**") che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) il Titolare che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società; (b) la Società, verificati i presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83 - *sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*); (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

6.7 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società.

6.8 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorrere dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano *medio tempore* venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5 (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

6.9 La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.

6.10 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito *internet* della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nei

termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

6.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.12 La Società istituisce e tiene, l'Elenco Speciale che è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).

6.13 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte a favore dell'erede e/o legatario, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; (iii) nel caso di trasferimento di un portafoglio ad altro organismo di investimento collettivo del risparmio gestiti da uno stesso soggetto; (iv) nel caso di trasferimento infragruppo da parte del Titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo; (v) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o una società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria (vi) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (vii) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v), gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione mantenendo l'anzianità d'iscrizione della persona dante causa. Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale mantenendo l'anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato, a condizione che l'operazione di fusione o scissione non comporti il mutamento del controllo del soggetto legittimato.

6.14 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente: alle azioni di nuova emissione ("**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Cod. Civ. spettanti al Titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione ("**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti e (iv) in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili o altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari. In tali casi sub (i), (ii),

(iii) e (iv), le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

6.15 Ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l'iscrizione nell'Elenco Speciale previa richiesta del Titolare. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile.

6.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

6.17 La maggiorazione del voto non si applica alle delibere per le quali il diritto di voto maggiorato è escluso per legge in base alla normativa tempo per tempo applicabile.

6.18 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati dall'articolo 93 del TUF.

Articolo 7 – Conferimenti e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di danaro, beni in natura o crediti.

7.2. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

PREVISIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE

Articolo 9 – Disposizioni in materia di offerte pubbliche

9.1 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione o conferimento in natura sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

9.2 Fintanto che la società si qualifichi come PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.2 Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, TUF, la politica della Società in materia di remunerazione non si estende ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Articolo 11 - Convocazione

11.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta del Consiglio di Amministrazione, purché nell'ambito del territorio italiano.

11.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 La convocazione viene effettuata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

11.4 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze di legge.

Articolo 12 - Intervento all'Assemblea

12.1 La legittimazione all'esercizio del voto è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

12.2 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più

soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle disposizioni di legge di regolamentari *pro-tempore* vigenti. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

12.3 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, previa decisione in tal senso assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione, nel quale sono determinate le condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

I soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12.4. Dell'eventuale esercizio della predetta facoltà è data notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

12.4 A decorrere dal 30 settembre 2026, la partecipazione alla discussione in Assemblea, sia in caso di adunanza in luogo fisico sia di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, è riservata ai soci che, individualmente, siano titolari di una partecipazione non inferiore allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Restano in ogni caso impregiudicati il diritto di voto, il diritto di formulare proposte di deliberazione e il diritto di informazione spettanti a ciascun socio legittimato ai sensi del precedente articolo 12.1, da esercitarsi anche, ove previsto, per il tramite del rappresentante designato di cui agli articoli 12.2 e 12.3 o mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 13 - Rappresentanza in Assemblea

13.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza da un Vicepresidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra

persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 15 - Verbale dell'Assemblea

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16 – Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale, di cui ai §2 e 3 della Sezione VI-*bis* del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti di cui sopra e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

17.2 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 2 TUF. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 18 - Nomina e sostituzione degli amministratori

18.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.2 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 11 (undici), e

in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

18.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

18.4 Unitamente alla presentazione delle liste, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare;
- d) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare.

18.5 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, nonché gli azionisti che siano tra loro collegati, in qualsiasi modo, anche indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile, non possono presentare, o concorrere alla presentazione di più di una lista.

18.6 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

18.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del

socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per la pubblicazione della lista medesima.

18.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, alla lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

18.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

18.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

18.12 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti in numero sufficiente secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina legale e regolamentare. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno

rappresentato.

18.13 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa; qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, oppure nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti o, infine, nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

18.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo integrale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18.15 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. L'assenza alla nomina o il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l'assunzione o il mantenimento della carica costituiscono causa di decadenza dell'amministratore. Qualora i requisiti siano richiesti soltanto per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione il loro mancato possesso o venir meno in capo a uno o più amministratori non comporta la decadenza dell'amministratore interessato, purché tali requisiti continuino a sussistere in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa, anche regolamentare, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. L'amministratore indipendente che, dopo la nomina, perda i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica solo qualora il numero residuo di amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

18.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi delle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di sostituzione degli amministratori. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di nomina a seguito di sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea.

18.17 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 19 - Adunanze del Consiglio

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, qualora il Presidente lo giudichi necessario o richiesto da

almeno 2 consiglieri.

19.2 La convocazione, effettuata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dall'amministratore delegato, viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

19.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dal presente Statuto e non si siano opposti.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

19.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

19.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (iii) ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

19.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 20 - Poteri di gestione e deliberazioni

20.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

20.2 Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel

territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ..

20.3. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà, in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 21 - Delega di attribuzioni e informativa degli organi delegati

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di deleghe degli organi amministrativi, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

21.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

21.3 I consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 22 - Rappresentanza della Società

22.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vicepresidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

22.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del comitato esecutivo.

22.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23 - Compensi degli amministratori

23.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

23.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

23.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio

stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 24 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità

24.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i poteri per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla disciplina legale e regolamentare, anche di attuazione, in materia di rendicontazione di sostenibilità.

24.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

24.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza, controllo e di rendicontazione di sostenibilità, e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

24.4 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-ter dell'art. 154-bis del TUF e della normativa, anche di attuazione, in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che possenga i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano le previsioni disposte dal presente articolo per il dirigente preposto alla rendicontazione di documenti contabili societari.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2396-*quinquies* cod. civ., 2396-*sexies* cod. civ. e 2403-*bis* cod. civ., nonché dall'art. 149 TUF.

25.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Nella composizione del collegio sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare. Ai fini del requisito di professionalità, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati

finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (iii) ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Collegio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione

Articolo 26 – Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

26.2 Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina vigente relativa all'equilibrio tra generi quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa, anche regolamentare e;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

d) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della normativa, anche regolamentare;

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, nonché gli azionisti che siano tra loro collegati, in qualsiasi modo, anche indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile, non possono presentare, o concorrere alla presentazione di più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

26.5 Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

26.6 Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per la pubblicazione della lista medesima.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza"). Il candidato effettivo tratto dalla lista di minoranza assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

26.10 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato supplente della lista di minoranza.

26.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

26.13 Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

26.14 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.15 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.16 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.17 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato oppure, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

26.18. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: (a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza senza vincolo di lista; (b) qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, oppure nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

26.19 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente oppure anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

26.20. Le procedure di sostituzione di cui ai paragrafi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra

generi.

26.21. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.22 L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 28 - Esercizio sociale e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

TITOLO VII

SOCIETÀ BENEFIT

Articolo 29 – Società benefit

29.1 Il Consiglio di Amministrazione – con deliberazione comunicata nella prima assemblea successiva ai soci –, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

29.2 Il Responsabile dell'Impatto risponde della mancata attuazione degli scopi Benefit nei limiti dei poteri conferitigli. Il soggetto nominato Responsabile dell'Impatto rimarrà in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

29.4 La valutazione dell'impatto generato dalla Società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune è effettuata annualmente dal Responsabile dell'Impatto sulla base dello *standard* di valutazione esterno avente le caratteristiche previste dalla legge.